



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Reg. n. 47/2019

Oggetto: Intervento di realizzazione mandorleto in agro di Altamura.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA l'istanza di nulla osta assunta al protocollo dell'Ente al n. 2320 del 12/06/2017 inoltrata dalla sig.ra Vicenti Maria Stella nata ad Altamura il 29/01/1973 e residente in Altamura in via Filangieri n. 49 relativa alla realizzazione di un mandorleto in agro di Altamura

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa alla realizzazione mandorleto in agro di Altamura, su terreni identificati in catasto al fg 32 p.lle 38, 42, ricadenti in Zona A e C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia da cui si evince che:

- L'area d'intervento riguardante i terreni in agro di Altamura identificati al fg 32 p.lle 38 e 42 (parte) ricade in zona C di questo Parco, le particelle ricadono all'interno dell'Unità paesaggistica "Altopiano della Murgia Alta", per la quale le NTA del Piano per il Parco prevedono: *la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealicoltura, foraggiere avvicendate, prati e pascoli);; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale.*
- Le particelle 38 e 42 ricadono all'interno della grande depressione della Dolina Gurlamanna elemento di valore paesaggistico, storico nonché idro-geomorfologico strutturante il paesaggio del sito. La stessa dolina Gurlamanna è adiacente al più importante geosito carsico denominato Pulicchio ricadente in agro di Gravina in Puglia.
- La presenza di specie arboree poste su filari regolari, su circa metà del fondo della dolina Gurlamanna, annullando l'effetto di profondità, annullerebbe la percezione visiva della depressione, inserendosi come elemento dissonante dal contesto.
- Si ritiene che l'intervento proposto è altamente impattante sotto l'aspetto paesaggistico, poiché altererebbe profondamente la percezione della conca naturale, snaturando lo scenario consolidato



parco nazionale
dell'**alta murgia**

della depressione e del villaggio rurale di Gurlamanna posto alla sua sommità.

- Una parte preponderante della particella 42 è caratterizzata da presenza di pascolo naturale con praterie a stipa austroitalica riconosciuto come habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, tale area ricade in zona A del Parco. Questa zona è delimitata dalla parte a seminativo della stessa particella 42 e dalla particella 38 tutta a seminativo. La realizzazione di un impianto arboreo in questa particolare situazione avrebbe incidenze significative sui sistemi vegetali e sull'entomofauna che caratterizzano il pascolo naturale.
- Il mosaico costituito da seminativi-pascoli naturali presente all'interno della dolina Gurlamanna costituisce infatti un ecosistema di elevata importanza faunistica, in particolare per quelle specie di avifauna che ritrovano nei campi di erbacee e nelle praterie aride mediterranee habitat trofico e riproduttivo, il mandorleto inserito in un contesto così circoscritto costituirebbe elemento di frammentazione e perturbazione dell'habitat prioritario.
- la realizzazione dell'impianto arboreo su parte del fondo della dolina, a causa dell'apertura delle buche per la messa a dimora delle piante, determinerebbe una profonda alterazione degli strati consolidati del suolo provocando sensibili modifiche sugli equilibri idrologici della cavità carsica.

CONSIDERATO

- che l'intervento contrasta con quanto previsto all'art. n. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano per il Parco oltre che con quanto previsto dall'art. n. 56 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- che con nota prot. 3098 del 03/08/2017 questo Ente ha trasmesso preliminare di diniego al Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari ed al CTA per le verifiche di competenza mediante posta elettronica ed alla proponente mediante raccomandata A.R. risultata mai ritirata;

VERIFICATO dalla nota PG 0092959 del 10/09/2019 inviata dal Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari che persiste la volontà da parte della proponente di realizzare l'impianto e che l'indirizzo di residenza a cui è stato inviato il preliminare di diniego è esatto.

RITENUTO, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 di dover procedere alla formale adozione del provvedimento finale relativo all'istanza richiamata, per le motivazioni addotte in premessa e per quanto già comunicato nel preliminare di diniego;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa parte integrante del presente provvedimento:



parco nazionale
dell'**alta murgia**

1. DI NON AUTORIZZARE la sig.ra Vicenti Maria Stella, nata ad Altamura il 29/01/1973 e residente in Altamura in via Filangieri n. 49 alla realizzazione di un mandorleto in agro di Altamura, su terreni identificati in catasto al fg 32 p.lle 38, 42, ricadenti in Zona A e C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

- Copia del presente provvedimento è inviata:

1. al Sig. Sindaco del Comune di Altamura, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
2. Al Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
3. Al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia, ed alla Stazione Carabinieri "Parco" di Altamura ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004;

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR competente entro 60 gg da ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 23/09/2019.

L'istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

Il Responsabile del Servizio

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore

Arch. Domenico Nicoletti

